



### **Indice della presentazione**

#### *I PARTE – CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO*

- 1. Le recenti leggi di semplificazione dello Stato*
- 2. Criteri di scelta delle disposizioni normative*
- 3. Riduzione degli oneri amministrativi*
- 4. Certificazioni*
- 5. Controlli sulle imprese*
- 6. Trasparenza*
- 7. Liberalizzazioni*

#### *II PARTE – ESAME D.L. 5/2012 (principali misure di semplificazione)*

- 1. Silenzio/ritardo della P.A.*
- 2. S.C.I.A.*
- 3. Riduzione oneri amministrativi*
- 4. Percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa*
- 5. Controlli sulle imprese*



## Esame delle misure introdotte con il D.L. 5/2012

6. *Digitalizzazione (Agenda Digitale e implementazione dell'utilizzo della telematica tra P.A. e tra P.A. e utenti)*
7. *I passi già compiuti da Regione Lombardia*
8. *Misure di semplificazione per i cittadini*
9. *Misure di semplificazione per le imprese*
11. *Le norme di semplificazione delle altre Regioni*
12. *Legge Regione Lombardia 1/2012*
13. *Uno strumento per la riduzione preventiva degli oneri burocratici : la check list adottata da Regione Lombardia*



## **I PARTE**

# **CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**



## Le recenti leggi di semplificazione dello Stato

*1.D.L. 70/2011*

*2.L. 180/2011*

*3.L.183/2011*

*4.L. 201/2011*

*5.D.L. 1/2012*



## **Criteri di scelta delle disposizioni normative trattate**

- 1. Rilevanza*
- 2. Trasversalità delle disposizioni*
- 3. Propedeuticità rispetto al D.L. 5/2012*



# Riduzione oneri amministrativi

1. **D.L. 70/2011:** in base all'art. 6 le P.A., nell'ambito delle proprie competenze, devono adottare interventi normativi, amministrativi e organizzativi per la progressiva riduzione degli oneri, previa specifica attività di misurazione degli stessi.
2. **L.180/2011:** l'art. 8 sancisce il divieto di introdurre negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a contenuto generale, nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi con riferimento ad alcune tipologie di procedimenti (autorizzativi, concessori, etc), senza contestualmente ridurre o eliminarne altri per pari importo. Prevede, altresì, l'obbligo di effettuare una specifica valutazione preventiva sugli schemi di provvedimenti normativi e amministrativi, al fine di quantificarne gli oneri.



## Certificazioni - L. 183/2011 art. 15

La «legge di stabilità» 2012 ha modificato alcuni articoli del DPR 445/2000.

Le modifiche sono in vigore dal **1° gennaio 2012**. In particolare:

- i certificati rilasciati dalle P.A. sono validi e utilizzabili **solo** nei rapporti tra privati;
- i certificati pubblici, nei rapporti con gli uffici della P.A., sono **sempre** sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà.



Le P.A. non possono più richiedere né accettare certificazioni.  
Il funzionario che lo fa **viola un dovere d'ufficio**



## Segue Certificazioni - L. 183/2011 art. 15

**Se la P.A. gestisce il procedimento amministrativo** (amministrazione procedente) deve:

- **acquisire d'ufficio** i dati o i documenti necessari per la definizione del procedimento stesso reperendoli presso gli uffici pubblici che li detengono;
- procedere a effettuare **idonei controlli**, anche a campione, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive.





## Segue Certificazioni - L. 183/2011 art. 15

**Se la PA rilascia certificazioni** (amministrazione certificante) deve individuare nella propria organizzazione un **ufficio responsabile** per:

- gestire, garantire e verificare la **trasmissione** dei dati;
- gestire, garantire e verificare l'**accesso diretto** dei dati in suo possesso da parte delle amministrazioni precedenti, assicurando che l'inoltro dei dati avvenga nel termine perentorio di **30 giorni per non incorrere in violazione di dovere d'ufficio**;
- predisporre idonee **convenzioni** per accelerare e implementare l'utilizzo delle **banche dati telematiche**;
- effettuare i **controlli**;
- **pubblicare** sul proprio **sito istituzionale**, le **misure organizzative** adottate per l'acquisizione d'ufficio dei dati, per l'effettuazione dei controlli, nonché le **modalità per la loro esecuzione**.



# Controlli sulle imprese

1. **D.L. 70/2011:** l'art. 7 prevede che il controllo in forma di accesso sulle imprese, debba essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati.
2. **L.180/201:** in base all'art. 11 le certificazioni su prodotti, processi e impianti, rilasciate da enti di normalizzazione autorizzati, da società professionali o da professionisti abilitati, sostituiscono le verifiche della P.A., fatti salvi i profili penali. Inoltre, le P.A. non possono richiedere alle imprese, all'esito del procedimento di verifica, adempimenti ulteriori rispetto a quelli prescritti dai requisiti minimi per l'esercizio d'impresa.



# Trasparenza

1. D.L. 70/2011: l'art. 6 stabilisce l'obbligo, per le P.A., di pubblicare sui siti istituzionali, l'elenco – per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze – degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza. (sanzione per mancato adempimento: la P.A. non può respingere l'istanza pena la nullità dell'eventuale provvedimento di diniego; il dirigente responsabile, è valutato ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato).
2. L.180/2011: in base all'art. 9 le P.A., attraverso le Camere di Commercio, garantiscono la pubblicazione e l'aggiornamento delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di impresa, comunicando alle Camere stesse, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco delle norme e dei suddetti requisiti minimi.



### **Liberalizzazioni – D.L. 201/2011, artt. 34 e 35**

1. **Art. 34:** ripropone il principio della libertà di accesso, organizzazione e svolgimento delle attività economiche, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale che possano giustificare previ atti amministrativi di assenso, autorizzazione o controllo, principio già codificato in interventi legislativi precedenti (Direttiva Servizi e D.lgs. 59/2010 di attuazione)
2. **Art. 35:** introduce una nuova fattispecie di legittimazione ad agire in giudizio, fissandola in capo all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale, dunque, potrà agire contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti e i provvedimenti di qualsiasi P.A. che violino le norme in materia di tutela della concorrenza e del mercato.



## **II PARTE**

### **ESAME D.L. 5/2012 (principali misure di semplificazione)**



### **Art. 1 - Silenzio/ritardo della P.A.**

In materia di **silenzio** della P.A. le sentenze passate in giudicato che accolgono ricorsi contro la P.A. sono trasmesse telematicamente alla Corte dei Conti; la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo - contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

L'organo di governo della P.A. individua, tra le proprie figure apicali, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia; decorso il termine per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al dirigente individuato affinché concluda il procedimento entro la metà del termine originariamente previsto attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Nei provvedimenti rilasciati in **ritardo** su istanza di parte deve essere indicato il termine previsto dalla legge e quello effettivamente impiegato.



### **Art. 2 - S.C.I.A.**

Integra l'art. 19, comma 1 della L. 241/1990, prevedendo espressamente che la Segnalazione Certificata di inizio Attività sia corredata dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati o di dichiarazioni di conformità delle Agenzie per le Imprese **solo** ove espressamente previsto dalla normativa vigente.



## Art. 3 – Riduzione degli oneri amministrativi

E' modificato l'art. 8, comma 2 della L.180/2011, prevedendo che entro il 31.01 di ogni anno, le Amministrazioni dello Stato trasmettano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti o eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente valutati attraverso l'Analisi di Impatto della Regolazione (AIR). Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati.

Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta uno o più regolamenti per la riduzione degli oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi  
→ COMPENSAZIONE ONERI





# Segue riduzione degli oneri amministrativi

Entro il 6.07.2012 è adottato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, il programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri regolatori e amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale. Il programma individua aree, tempi e metodologie di intervento, garantendo la partecipazione, anche attraverso strumenti telematici, delle amministrazioni ai fini dell'individuazione degli adempimenti amministrativi da semplificare e dell'elaborazione delle conseguenti proposte.

**Riduzione degli oneri nelle materie di competenza regionale** → si provvede ai sensi dell'art. 20 ter della L. 59/1997 (conclusione di accordi o intese in sede di Conferenza Stato regioni o Conferenza Unificata).



# Segue riduzione degli oneri amministrativi \*

Sulla base degli esiti delle attività oggetto del programma, il Governo emana entro il 31.12 di ciascun anno uno o più regolamenti per la riduzione degli oneri amministrativi previsti da leggi dello Stato, gravanti sulle P.A. di cui all'art.1, comma 2 d.lgs. 165/2011 (e quindi anche le **Regioni**).

I regolamenti, sentita la Conferenza Unificata, sono emanati sulla base dei seguenti principi: eliminazione o riduzione adempimenti ridondanti o non necessari o eccessivamente sproporzionati, eliminazione duplicazioni e riduzione frequenza, informatizzazione.

\* Per **oneri amministrativi** si intendono i costi sostenuti dai destinatari di provvedimenti della P.A. per conformarsi a obblighi informativi, cioè per produrre, elaborare e trasmettere informazioni sulla propria azione o produzione ad autorità pubbliche o a privati. Sono esclusi da tali costi quelli finanziari (es. imposte di bollo, diritti di segreteria etc) e di conformità sostanziale (ossia spese di adeguamento agli obblighi di contenuto prescritti).



### Segue riduzione degli oneri amministrativi

Per la riduzione degli oneri amministrativi derivanti da regolamenti o atti amministrativi statali si procede attraverso l'adozione di appositi piani, adottati su proposta del Min. per la semplificazione, sentita la Conferenza Unificata, nei quali sono indicate le misure normative, organizzative e tecnologiche da adottare, **assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari di centri di responsabilità amministrativa.**



**Regione Lombardia, già dal 2011**, ha introdotto tra i criteri di valutazione delle performance dei propri dirigenti e dipendenti, uno **specifico parametro** annuale focalizzato sulla semplificazione. Infatti, ogni Direzione negozia annualmente con la Direzione Semplificazione specifici obiettivi, definiti in base all'impatto dei procedimenti sui target di riferimento, alla rilevazione della necessità e opportunità di apportare modifiche normative, amministrative, organizzative e/o tecnologiche.



# Percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa

**Art. 12:** richiama le disposizioni di cui all'art. 43 del D.L. 70/2012 in materia di «zone a burocrazia zero»



le **Regioni**, le Camere di Commercio, i Comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre P.A. competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate possono stipulare **convenzioni**, su proposta dei Ministri per la P.A. e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali, per **attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa** per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio, in **ambiti delimitati e a partecipazione volontaria**, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica.



# Controlli sulle imprese

**Art. 14:** le P.A. pubblicano sul sito istituzionale e sul sito [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) la lista dei controlli cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione, settore di attività, con l'indicazione dei criteri e delle modalità di svolgimento.

Previsti regolamenti del Governo per razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulla base dei seguenti principi: proporzionalità, valutazione del rischio, eliminazione controlli non necessari, coordinamento e programmazione, informatizzazione, razionalizzazione controlli sulle imprese in possesso di certificazione ISO. La norma non si applica ai controlli in materia fiscale, finanziaria, di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per le **Regioni** e gli Enti locali è prevista l'osservanza dei suddetti principi nella effettuazione delle attività di controllo di loro competenza: saranno comunque adottate specifiche Linee Guida mediante intesa in sede di Conferenza Unificata.



## Digitalizzazione: Agenda Digitale

**Art. 47:** persegue, a livello nazionale, l'obiettivo della modernizzazione dei rapporti tra P.A., cittadini e imprese attraverso azioni coordinate per favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali, potenziamento dell'offerta di connettività a banda larga e promozione della crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi attraverso **l'Agenda Digitale Italiana.**

E' prevista l'istituzione di una Cabina di Regia per realizzare gli obiettivi dell'Agenda Digitale e per coordinare gli interventi pubblici volti alla medesima finalità da parte di **Regioni**, Province autonome ed enti locali.



# I passi già compiuti da Regione Lombardia

- **Agenda Digitale Lombarda:** approvata con D.G.R. 30 novembre 2011 n. IX/2585, quale strategia condivisa per sviluppare azioni tese a massimizzare i benefici economici e sociali derivanti dall'utilizzo delle tecnologie informatiche e più in generale come strumento per aumentare la competitività dei territori e l'attrattività degli investimenti oltre che rimuovere i vincoli e le barriere infrastrutturali e socio-culturali allo sviluppo e alla partecipazione della società della conoscenza.
- **Open data:** nella **legge per lo sviluppo** appena approvata dal Consiglio Regionale (04/04/2012) è inserita una specifica norma che demanda alla Giunta l'attuazione delle determinazioni per la definizione delle basi dei dati regionali da rendere disponibili in formato aperto, nonché le modalità di fornitura, senza oneri per la finanza regionale, dei dati rilevati nell'esercizio delle attività da parte di concessionari di servizi pubblici.



# Digitalizzazione: le modifiche al CAD

**Art. 47 ter:** le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nei **Comuni** fino a 5000 abitanti sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata; tali funzioni e i relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto del Ministro della P.A. previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

La norma prescrive anche che la stessa funzione ICT non possa essere svolta da più di una forma associativa. Il limite demografico per l'insieme dei Comuni tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata è fissato in 30.000 abitanti, salvo che le **Regioni** individuino con propria legge, nelle materie di cui all'art. 117 Cost. commi 3 e 4, previa concertazione coi Comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle Autonomie Locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei Comuni inferiori a 5000 abitanti, delle richiamate funzioni ICT.





## Segue Digitalizzazione: le modifiche al CAD

**Art. 47 quater:** prescrive l'aggiornamento dell'indice degli indirizzi di Posta Elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini. Tale aggiornamento deve essere tempestivo ed avere cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni dell'Ente Nazionale per la digitalizzazione delle P.A. (DigitPA).

La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili.



## Segue Digitalizzazione: le modifiche al CAD

**Art. 47 quinquies:** dal 01.01.2014 le P.A., incluse le **regioni** e le società interamente partecipate da enti pubblici o a prevalente capitale pubblico, adoperano esclusivamente i canali e i servizi telematici, compresa la Posta Elettronica Certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti, garanzie fidejussorie, per l'esecuzione dei versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno stabilite deroghe ed eventuali limitazioni al suddetto principio di esclusività.



## Segue Digitalizzazione: le modifiche al CAD

**Art. 47 sexies:** le istanze e le dichiarazioni presentate alle P.A. per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3 del D.P.R. 445/2000, sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato.



# Digitalizzazione nei rapporti tra e con la P.A.

**Art. 6:** esclusività dell'utilizzo della telematica per le comunicazioni tra Comuni di atti in materia di stato civile, anagrafe, elettorato attivo; tra Comuni e Questure in materia di pubblica sicurezza e immigrazione; tra Notai e Comuni per le annotazioni alle convenzioni matrimoniali, tra le P.A. interessate per le liste di leva.

**Art. 6-bis:** con decreto del Ministro dell'Economia, di concerto con il Ministro per la P.A. e la Semplificazione, saranno stabilite le modalità per il calcolo e per il pagamento dell'imposta di bollo in via telematica.

**Art 6-ter:** modifica l'art. 5 del CAD, prevedendo la pubblicazione, sui siti istituzionali e sulle richieste di pagamento, dei codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare bonifici, unitamente all'indicazione dei dati e codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento.



# Segue Digitalizzazione nei rapporti tra e con la P.A.

**Art. 8:** obbligo di presentazione delle domande di assunzione nella P.A. esclusivamente per via telematica → **Regioni:** obbligo di adeguamento dei propri ordinamenti.

**Art. 25:** semplificazione per l'acceleramento dei tempi di erogazione dei contributi PAC alle imprese agricole (scambio di dati tra AGEA, Agenzia delle Entrate, INPS e Camere di Commercio) e attribuzione di valore pubblicitario dei dati contenuti nel fascicolo aziendale elettronico.

**Art. 37:** sospensione per tre mesi delle domande di iscrizione presentate da imprese in forma societaria prive dell'iscrizione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata.



# I passi già compiuti da Regione Lombardia

**Regione Lombardia**, nella citata legge per lo sviluppo prevede una norma rubricata “Informatizzazione delle comunicazioni tra pubbliche amministrazioni”, demandando alla Giunta regionale l’adozione di determinazioni finalizzate all’informatizzazione delle comunicazioni con le altre P.A., favorendo l’utilizzo di modulistiche compilabili on-line e sistemi di interscambio in cooperazione applicativa fissando al 01.01.2013 la data dalla quale le comunicazioni tra P.A. avvengono esclusivamente in via telematica.



## Misure di semplificazione per i cittadini

**Art. 4:** semplificazione adempimenti per persone con disabilità o affette da malattie croniche o rare

**Art. 5:** cambio di residenza in tempo reale

**Art. 7:** scadenza dei documenti di riconoscimento alla data del compleanno

**Art 11:** controllo emissioni gas di scarico autoveicoli e motoveicoli al momento della revisione obbligatoria periodica

**Art. 17:** decertificazione per i cittadini extracomunitari



# Misure di semplificazione per le imprese

**Artt. 6 e 14:** la certificazione antimafia e il DURC sono acquisiti d'ufficio dalle P.A.

**Art. 20:** istituita, presso l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, la Banca Dati dei contratti pubblici, dalla quale, con decorrenza 01.01.2013, sarà acquisita la documentazione per comprovare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dei concorrenti alle gare.

**Art. 45:** abolito il documento programmatico della sicurezza in materia di privacy

**Art. 23:** per le PMI previsto regolamento governativo per semplificare la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale

**Art. 27:** semplificazione adempimenti vendita diretta prodotti agricoli in forma itinerante.





# Le norme di semplificazione delle altre regioni

### Le norme:

- Provincia Autonoma di Trento: L.P. 23/1992, modificata ed integrata dalle LL. PP 7/2007 e 27/2010
- Regione Toscana: L.R. 40/2009, modificata ed integrata dalla L.R. 66/2011
- Regione Sicilia: L.R. 5/2011, modificata dalla L.R. 23/2011
- Regione Liguria: L.R. 13/2011
- Regione Umbria: L.R. 8/2011
- Regione Puglia: L.R. 29/2011
- Regione Emilia Romagna: L.R. 18/2011, modificata ed integrata dalla L.R. 66/2011



# Segue le norme di semplificazione delle altre regioni

### Ambiti:

- a) strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione attraverso l'applicazione dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolazione (AIR), della verifica di impatto della regolamentazione (VIR);
- b) leggi di riordino e testi unici;
- c) piani e metodologie di misurazione degli oneri amministrativi;
- d) introduzione di fattispecie di indennizzo per mero ritardo nella conclusione dei procedimenti, con fissazione di limiti economici tra i 70 e i 2000 euro o la parziale restituzione degli oneri istruttori, sempre in caso di ritardo;
- e) introduzione di alcune agevolazioni di natura amministrativa e, in particolare, riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a 30 giorni fino ad  $\frac{1}{4}$ , a favore di organizzazioni in possesso di determinate certificazioni (EMAS, ISO, ECOLABEL, etc).



## Legge Regione Lombardia 1/2012

**Regione Lombardia** ha recentemente adottato la **L.R. 01.02.2012, n. 1**, per il riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria: si tratta di una legge di riordino adottata ai sensi dell'art. 40 dello Statuto d'Autonomia della Lombardia, che ha preso le mosse dalla specifica risoluzione consiliare la quale ne ha fissato criteri e principi direttivi.

L'esigenza di procedere con una legge di riordino delle regole generali del procedimento amministrativo è scaturita dalla considerazione per cui la normativa regionale di riferimento, costituita dalla previgente L.R. 30/1999, necessitava di un intervento di adeguamento complessivo a fronte dei molteplici interventi succedutisi nel tempo ad opera del legislatore statale sulla legge generale del procedimento amministrativo.



## Segue Legge Regione Lombardia 1/2012

**Art. 25 Attività di vigilanza e controllo:** RL promuove l'adozione di **piani** per l'effettuazione sistematica, coordinata e periodica delle attività di controllo di natura amministrativa nei confronti dei soggetti destinatari di provvedimenti emanati dalla PA, in considerazione dei fattori di rischio, del criterio della proporzionalità, degli esiti degli accertamenti già effettuati, etc.

**Art. 31 Coordinamento regionale per la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi:** iniziative, d'intesa con ANCI, UPL e sentito il CAL, per garantire sul territorio omogeneità e trasparenza delle informazioni sui procedimenti amministrativi, attraverso accordi con gli EELL per l'interoperabilità dei sistemi informativi; prevista la realizzazione di una **banca dati regionale** dei procedimenti di competenza dei SUAP, che diventerà la base informativa di riferimento

**Art. 32 - Semplificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione:** riduzione o eliminazione, ove possibile, degli oneri meramente formali e burocratici.



## Segue Legge Regione Lombardia 1/2012

**Art. 33 Trasparenza sugli oneri amministrativi:** i provvedimenti amministrativi a carattere generale inerenti poteri autorizzatori, concessori, certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici adottati da RL e dagli Enti del «Sistema Regionale», devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri amministrativi, a carico di cittadini, imprese e altri utenti, introdotti o eliminati. Spetta alla Giunta individuare con deliberazione tali provvedimenti, quando l'adozione degli stessi è di competenza della Regione

**Art. 34 - Compensazione degli oneri amministrativi:** divieto di introdurre nei provvedimenti di cui all'art. 33 nuovi oneri amministrativi senza contestualmente ridurne o eliminarne altri per un pari importo; obbligo di corredare tali provvedimenti con una relazione valutativa preventiva degli oneri. Spetta alla Giunta individuare con deliberazione tali provvedimenti, quando l'adozione degli stessi è di competenza della Regione.



## Segue Legge Regione Lombardia 1/2012

**Art. 35 Coordinamento regionale e pubblicazione degli elenchi degli uffici responsabili per le attività di accertamento d'ufficio ed esecuzione controlli ex legge 183/2012 ( c.d. decertificazione ):**

- Oltre agli adempimenti previsti dalla legge 183/2012 (in particolare, individuazione dell'ufficio responsabile per tutte le attività connesse alla gestione, trasmissione, accesso ai dati, controlli in materia di certificazioni), la Giunta regionale adotta linee guida per garantire tali attività e l'effettuazione omogenea dei controlli, unitamente alle relative modalità di esecuzione.
- E' previsto l'obbligo, da parte degli Enti Pubblici non statali lombardi, di trasmettere a RL l'indicazione dei propri uffici deputati a tali attività.
- Pubblicazione sul sito istituzionale di RL degli elenchi di tali uffici.



## Uno strumento per la riduzione preventiva degli oneri burocratici : la check list adottata da Regione Lombardia

### Perché una check list preventiva?

- per esercitare una **azione preventiva** sugli atti amministrativi ancora da adottare
- per “**prevenire**” il più possibile la formazione di **nuovi ostacoli burocratici**
- per riflettere sugli **oneri informativi, finanziari, di adempimento e di adeguamento** che scaturiscono dall’atto



## Segue check list adottata da Regione Lombardia

### Ambiti di valutazione:

**A. Analisi dell'adempimento:** materia, soggetti e sinteticità

**B. Riduzione dei tempi**

**C. Riduzione dei costi** (informativi, finanziari, di adempimento e di adeguamento)

**D. Compensazione oneri e proporzionalità degli adempimenti** rispetto ai soggetti più svantaggiati

**E. Rappresentazione grafica** essenziale della procedura





## Considerazioni conclusive e spunti per il dibattito

Le possibili azioni coordinate dei legislatori regionali in materia di semplificazione:

- Raccordo degli strumenti di valutazione della regolamentazione
- Raccordo per attuare le norme statali adattandole al contesto regionale

Il raccordo operativo tra Stato e Regioni già previsto dal DL 5/2012:

**Accordo tra Governo, Regioni, Province autonome e Autonomie locali per l'attuazione coordinata delle misure previste dal DL 5/2012 in materia di semplificazione**



## Esame delle misure introdotte con il D.L. 5/2012

### Punti di attenzione dell'Accordo:

- Coordinamento in tema di attuazione normativa dei principi di liberalizzazione delle attività economiche nelle materie di competenza ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione
- Predisposizione condivisa di un programma 2012-2015 per la misurazione e riduzione dei tempi dei procedimenti e degli oneri regolatori e degli oneri amministrativi → necessità di coordinamento a livello regionale in materia di misurazione oneri
- Raccordo per l'attuazione delle norme in materia di razionalizzazione delle attività di controllo in sede di Conferenza Unificata (ex art. 14 D.L. 5/2012)
- Raccordo per l'attivazione di percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa (ex art. 12 DL 5/2012)



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Esame delle misure introdotte  
con il D.L. 5/2012

# GRAZIE

# PER L'ATTENZIONE

**Paolo Mora**

Direttore Generale Semplificazione e Digitalizzazione di Regione Lombardia

mail: [paolo\\_mora@regione.lombardia.it](mailto:paolo_mora@regione.lombardia.it)

Sito internet: [www.semplificazione.regione.lombardia.it](http://www.semplificazione.regione.lombardia.it)